

**REGOLAMENTO DELLA PESCA PER L'ANNO 2017
NELLE ACQUE DELLA ZONA A IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE
PESCATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA**

L'esercizio della pesca per l'anno 2017 nelle acque della zona A (zona salmonicola) in concessione dell'Associazione pescatori della provincia di Verona (A.P.P.V.) è consentito nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

a) acque in concessione della zona A:

b)

tutte le acque pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 1 lettera a), del regolamento provinciale sulla pesca;

b) autorizzazione di pesca:

per esercitare la pesca nelle acque salmonicole in concessione è necessario essere muniti della licenza di pesca in corso di validità e della tessera-permesso rilasciata dall'A.P.P.V., debitamente compilata secondo le modalità ivi prescritte. I minori di anni 14 possono pescare all'interno della concessione, anche se privi di tesserino catture, purché in possesso di licenza di pesca e purché accompagnati da un tesserato alla concessione sul cui tesserino dovranno annotare gli eventuali capi da loro stessi catturati. L'A.P.P.V. può rilasciare permessi di pesca a validità giornaliera o per un periodo dalla Stessa determinato, fissando eventualmente anche il numero di pesci massimo catturabile;

c) apertura della pesca:

l'apertura alla pesca in Adige è fissata a domenica 5 febbraio, mentre nelle altre acque della concessione la pesca è consentita a partire da domenica 5 marzo;

d) chiusura della pesca:

per tutte le acque in concessione la chiusura alla pesca è fissata a domenica 24 settembre, salvo quanto previsto per la pesca nelle zone no-kill e nel fiume Adige tra la diga del Chievo e quella di Porto San Pancrazio;

e) chiusura della pesca nel fiume Adige nel tratto compreso tra la diga del Chievo e quella di Porto San Pancrazio (Sorìo I):

la chiusura della pesca è fissata al 30 novembre. Dal 25 settembre al 30 novembre è consentita la pesca con le modalità di cui alla lettera o);

f) orari di pesca:

la pesca è consentita esclusivamente da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto e precisamente:

- febbraio: 05/02 – 15/02: dalle ore 7.00 alle ore 19.00; 16/02 – 28/02: dalle ore 6.30 alle ore 19.30;
- marzo: 01/03 – 15/03: dalle ore 6.00 alle ore 19.30; 16/03 – 31/03: dalle ore 5.30 alle ore 20.00;

- aprile: 01/04 – 15/04: dalle ore 5.30 alle ore 20.30; 16/04 – 30/04: dalle ore 5.30 alle ore 21.00;
- maggio: 01/05 – 15/05: dalle ore 5.30 alle ore 21.00; 16/05 – 31/05: dalle ore 5.30 alle ore 21.30;
- giugno: 01/06 – 15/06: dalle ore 5.30 alle ore 22.00; 16/06 – 30/06: dalle ore 5.30 alle ore 22.00;
- luglio: 01/07 – 15/07: dalle ore 5.30 alle ore 22.00; 16/07 – 31/07: dalle ore 5.30 alle ore 22.00;
- agosto: 01/08 – 15/08: dalle ore 5.30 alle ore 22.00; 16/08 – 31/08: dalle ore 5.30 alle ore 21.30;
- settembre: 01/09 – 15/09: dalle ore 5.30 alle ore 20.30; 16/09 – 30/09: dalle ore 6.00 alle ore 20.00;
- ottobre: 01/10 – 15/10: dalle ore 6.00 alle ore 17.30; 16/10 – 31/10: dalle ore 6.30 alle ore 17.00;
- novembre: 01/11 – 15/11: dalle ore 7.00 alle ore 17.00; 16/11 – 30/11: dalle ore 7.30 alle ore 16.30;

g) giornate di divieto di pesca nel fiume Adige:

la pesca nel fiume Adige, in occasione della semina di materiale adulto, è vietata nei giorni 2, 3, 30 e 31 marzo, oltre che nei giorni 13 e 14 aprile nel solo tratto compreso tra il ponte della Sega di Cavaion e la diga Sorio I, ad esclusione che nei Determinazione n. 193/17 tratti no-kill e C&R (cattura e rilascio) dello stesso Adige, ove invece in tali giornate la pesca è consentita;

h) giornate di divieto di pesca nei corsi d'acqua appartenenti ai sottobacini del Fibbio e Tramigna-Alpone:

la pesca nei corsi d'acqua appartenenti ai sottobacini dell'Antanello/Fibbio e Tramigna/Alpone è vietata nei giorni 23 e 24 marzo, 20 e 21 aprile, 18 e 19 maggio, a esclusione che nella zona no-kill e nella zona C&R (cattura e rilascio), ove invece in tali giornate la pesca è consentita;

i) attrezzi ed esche consentite:

in tutte le acque in concessione è consentito l'uso di una sola canna con o senza mulinello munita di un solo amo o di 2 ancorette facenti parte di una unica esca (il rilascio del pesce di misura lecita è consentito solo nel caso di utilizzo di amo singolo senza ardiglione), o di una moschera a galla munita di non più di 3 ami o di una coda di topo, tenkara o valesiana con una sola esca (è consentito l'uso di 2 esche per la pesca a mosca nel fiume Adige dopo il 16 aprile). Nel fiume Adige, dal 16 aprile al 24 settembre, è consentito l'uso di una camolera o di una coda di topo munite di non più di 2 ami posti ad una distanza minima, uno dall'altro, di 50 cm.

L'uso del bilancino è vietato ovunque.

Nelle acque dei bacini del Fibbio-Antanello e Tramigna-Alpone è vietato l'utilizzo delle ancorette tagliate.

Quali esche naturali è consentito l'utilizzo esclusivamente del lombrico (verme da terra), camola del miele, "caimano" e del pesciolino morto.

È consentito l'uso del polistirolo bianco esclusivamente al fine di mantenere l'esca sospesa dal fondo.

In tutte le acque è vietato pescare con le uova di pesce e loro imitazioni, il sangue e suoi derivati e le interiora di animali. In tutte le acque della concessione è altresì sempre vietato l'utilizzo della larva di mosca carnaria (bigattino), sia come esca che come pastura.

Sul luogo di pesca è vietato detenere attrezzi da pesca ed esche proibite, anche relativamente al periodo in cui è vietato il loro utilizzo.

Ad eccezione degli artificiali è fatto obbligo, per il pesce sottomisura o per quello catturato in periodo di divieto, di tagliare il nylon vicino all'amo con la massima cura possibile, senza toccarlo con le mani e senza salparlo dall'acqua, ove possibile;

j) pasturazione:

nelle acque in concessione all'A.P.P.V. è vietata ogni forma di pasturazione;

k) pesca professionale: è sempre vietata;

l) lunghezze minime di cattura:

la lunghezza minima di cattura e detenzione sono le seguenti:

- trota fario: 25 cm;
- trota iridea: 25 cm;
- temolo (solo per l'Adige): 35 cm;
- barbo: 20 cm;
- cavedano: 20 cm;
- luccio: 50 cm;
- tutte le altre specie: come da regolamento provinciale;

m) numero massimo di capi catturabili:

per tutte le acque in concessione viene stabilito un numero massimo complessivo di 3 capi trattenuti, per pescatore e per giornata, di salmonidi (trota fario e trota iridea), timallidi e di luccio, di cui non più di un capo di temolo (negli altri corsi d'acqua la sua cattura è sempre vietata) e di luccio. In tutte le acque in concessione è vietato trattenere capi di trota marmorata e dei suoi ibridi con la trota fario. Il limite dei 3 capi giornalieri si applica anche quando il pescatore si sposta dai sottobacini Fibbio-Tramigna-Alpone al fiume Adige e viceversa. Il pescatore comunque non può catturare e trattenere più di 5 kg di pesce di qualunque specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato. Se dopo aver trattenuto uno o due salmonidi (trota fario o iridea) il pescatore desidera pescare rilasciando il catturato, deve annullare le rimanenti caselle catture relative alla giornata di pesca nel tesserino e comunque solo in caso di utilizzo di amo singolo senza ardiglione.

Nelle zone no-kill e C&R il trattenimento dei pesci è, naturalmente, sempre vietato prescindere dalla specie di appartenenza.

Nelle acque in concessione è consentita la cattura di non più 50 capi tra salmonidi, temoli e lucci da segnare nel primo tesserino controllo catture annuale. Raggiunto tale limite è possibile richiedere un altro libretto segnacatture, riconsegnando il precedente. Al raggiungimento della quota giornaliera massima consentita o di quella massima annuale di cui sopra il pescatore deve smettere immediatamente l'esercizio della pesca.

n) periodi di proibizione:

- salmonidi: fino al 4 febbraio incluso per l'Adige e fino al 4 marzo incluso per le altre acque. Nel tratto di fiume Adige compreso tra la diga del Chievo e quella di Porto di

San Pancrazio il divieto di pesca della trota iridea è fissato a partire dal 1° dicembre incluso;

- temolo: fino al 15 aprile incluso e a partire dal 25 settembre incluso. La cattura del temolo è consentita solo nel fiume Adige;
 - barbo: dal 1° maggio al 15 giugno;
 - luccio: fino al 31 marzo incluso e a partire dal 25 settembre incluso. Nel torrente Fibbio la cattura (trattenimento) del luccio è sempre vietata;
 - altre specie: come previsto dal regolamento provinciale;
 - la cattura dello scazzone, della sanguinerola, del barbo canino e del gambero di fiume è sempre vietata;
 - dal 25 settembre al 31 ottobre è consentita la pesca nelle zone no-kill e in quelle C&R (Cattura e Rilascia), senza trattenimento degli esemplari catturati;
- o) pesca autunnale nel fiume Adige: nel fiume Adige tra la diga del Chievo e la diga di Porto San Pancrazio (Sorio I) la pesca è consentita sino a 30 novembre. Successivamente al 25 settembre incluso, l'esercizio della pesca è consentito solo ai titolari di apposito tesserino rilasciato dall'A.P.P.V. esclusivamente nei confronti della trota iridea, nei modi e con i mezzi specificatamente previsti dal presente regolamento. Il limite di cattura è pari a 3 capi giornalieri.

p) zone di pesca “no kill” a mosca:

- fiume Adige: dal confine con la provincia di Trento a valle per circa 6 km sino fino al ponte di Rivalta;
- torrente Fibbio: dall'incubatoio dell'A.P.P.V. di Montorio Veronese, in località Parola, fino al ponte in località Ferrazze;
- torrente Fibbio: dal termine della zona trofeo presso la paratia in loc. Cengia di S. Antonio in comune di San Martino Buon Albergo fino al ponte davanti al parcheggio delle scuole medie di San Martino Buon Albergo;
- rio Fraselle: intero corso d'acqua, dal confine con il Parco naturale regionale della Lessinia a valle.

La pesca in tali zone è consentita sino al 31 ottobre con l'immediato rilascio del pesce catturato.

In tali zone la pesca è consentita esclusivamente con la tecnica della mosca con una singola esca ad amo singolo senza ardiglione, sia a secca che a ninfa o streamer, comprese le canne valesiane e tenkara.

La pesca nelle zone no-kill impedisce di trattenere pesci nell'intera giornata, anche se si proviene o si andrà in zone in cui il prelievo è concesso; conseguentemente, prima di iniziare la pesca, devono essere annullate tutte le caselle cattura riportate sul tesserino. Dalle zone no-kill è possibile spostarsi alle zone C&R e alle zone ove è consentito il prelievo, senza tuttavia poter mai effettuare il prelievo di pesci per l'intera giornata. È assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonché attrezzi ed esche non consentiti.

Tutto il pesce catturato in tali tratti deve essere recuperato con la massima cura, senza mai

essere portato fuori dalla acqua, e reimmesso in libertà nel più breve tempo possibile;

q) zone di pesca C&R (Cattura e Rilascia):

- fiume Adige: dal ponte in località Cristo della Strada al ponte di Sega di Cavaion;
- torrente Fibbio: dal ponte in località Ferrazze alla paratia in loc. Cengia di S. Antonio in

comune di San Martino Buon Albergo.

La pesca in tali zone è consentita sino al 31 ottobre con l'immediato rilascio del pesce catturato.

In tali tratti la pesca è consentita con le tecniche dello spinning e della mosca (sia a secca, che a

ninfa o streamer, comprese le canne valsesiane e tenkara), entrambe con una singola esca armata

di un solo amo singolo senza ardiglione.

Sono vietate le esche siliconiche e le ancorette tagliate. È altresì vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali e attrezzi non consentiti. Per praticare la pesca all'interno delle zone no-kill e C&R è necessario annullare tutte e tre le caselle cattura della relativa giornata. Dalle zone no-kill e C&R è possibile spostarsi ai tratti fluviali ove è consentito il prelievo, fermo restando l'obbligo di esercitare la pesca con le stesse modalità consentite nelle zone no-kill e C&R e comunque senza mai effettuare il prelievo di pesci per l'intera giornata.

È assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonché attrezzi ed esche non consentiti.

Il pesce deve essere recuperato e slamato con cura e per nessun motivo tratto fuori dall'acqua e reimpresso immediatamente in acqua;

r) bandite di pesca:

- testa della risorgiva del Tramigna a Cazzano di Tramigna (salvo che per lo svolgimento di non più di due manifestazioni di pesca per ragazzi, anche se privi di licenza di pesca, organizzate dal Comune di Cazzano di Tramigna);
- rio Molini in Comune di Brentino Belluno;
- torrente Roselletta dall'origine sino alla barriera autostradale di Verona Est;
- teste delle risorgive del Fibbio (Ighetti Fontanon, Pescheria e Squarà), fatto salvo che per lo svolgimento di non più di due manifestazioni di pesca a carattere non agonistico rivolte ai bambini, ragazzi e/o alle categorie sociali disagiate, anche se privi di licenza di pesca;
- fossa Pozza dall'origine presso l'ex oleificio a valle fino al ponticello in loc. Ferrazze per una lunghezza di circa 150 m;
- torrente Fibbio dallo scarico della centrale idroelettrica di Montorio Veronese fino alla confluenza con il corso principale per una lunghezza di circa 200 m all'interno dell'area ex Sapel;

s) ulteriori norme: in tutte le acque in oggetto valgono le ulteriori norme regolamentari:

- sino al 31 marzo (incluso) nel tratto di fiume Adige a monte del ponte della Sega di Cavaion è vietato entrare in acqua per esercitare la pesca e/o per compiere spostamenti in alveo di qualunque tipo, salvo quanto sotto disposto. Dal 1° marzo è consentito l'attraversamento dell'alveo del sopraccitato tratto solo sul raschio (correntino), e non in atteggiamento di pesca;
- ai sensi dell'articolo 5 del regolamento provinciale la pesca è vietata ad una distanza inferiore a 20 m, sia a monte che a valle, dalle dighe del Chievo e di Porto di San Pancrazio e dalle scale di rimonta funzionanti lungo il torrente Fibbio: la distanza da osservare riguarda non solo la posizione del pescatore, ma anche quella dell'esca e dall'attrezzo di pesca;

- la pesca è vietata ad una distanza inferiore a 3 m dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche, ove con quest'ultimo termine si intendono le paratoie, le griglie, le chiuse, i molini, etc...: la distanza si riferisce solo alla posizione del pescatore e non dell'attrezzo in atto di pesca e/o dell'esca;
- la distanza dagli sbarramenti e/o manufatti si riferisce alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse all'impianto;
- la pesca dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche è sempre vietata;
- la pesca nelle acque della concessione è vietata dai ponti, mentre invece è consentita sotto gli stessi;
- è vietato l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva a una distanza inferiore a 30 m dai cavi delle linee elettriche aeree. Gli attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca;
- il permesso di pesca, sia annuale che temporaneo, deve essere debitamente compilato secondo le modalità (incluso l'obbligo di utilizzo della penna indelebile) stabilite dal concessionario ivi prescritte; qualora poi il pescatore intenda depositare il pescato, deve provvedere immediatamente a cerchiare la segnatura sulla tessera controllo-catture relativa ai singoli capi catturati;
- il socio annuale o giornaliero dell'A.P.P.V. può usufruire di un solo permesso nell'arco della giornata. Il socio annuale non può utilizzare permessi giornalieri;
- è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulle rive dei corsi o specchi d'acqua;
- è vietata l'introduzione nelle acque pubbliche di qualunque specie ittica adibita all'uso come esca;

t) provvedimenti disciplinari accessori:

nel caso di accertamento di infrazioni alle norme contenute nella L.R. n. 19/1998, nel regolamento provinciale n. 2/2010 e nei provvedimenti della Provincia relativi all'esercizio della pesca, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, possono essere applicate, nell'ambito dell'autonomia dell'Associazione, il ritiro e la sospensione del permesso di pesca e le eventuali sanzioni disciplinari specificatamente stabilite dall'A.P.P.V. e accettate dal socio pescatore al momento dell'iscrizione;

u) sequestro e confisca:

si applica la normativa vigente in materia ed in particolare l'articolo 6, comma 3, del regolamento provinciale. In caso di infrazione riscontrata si provvede inoltre alla confisca di tutto il pesce catturato illegittimamente.

ESTRATTO DA <http://www.appv.it>